



REPUBBLICA ITALIANA 461 /2021

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Galeota Presidente

Andrea Luberti Consigliere

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 461 /2021

nel giudizio iscritto al n. 61637 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) la società International Hostels s.r.l., con sede a Firenze in via Ricasoli n. 9, in persona del curatore fallimentare dott.sa Brazzini Francesca, nata a Firenze il 17.1.1962, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Federico Donati, presso il cui studio, sito a Firenze in via Giovan Battista Amici n. 20, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo pec indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: federico.donati@firenze.pecavvocati.it;

2) Frisina Alessia, nata a Catania il 15.1.1976 e residente a Seminara (RC) in via Santa Maria delle Grazie n. 1, nella qualità di amministratore unico della fallita società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017-2018, rappresentata e difesa

giusta procura in atti dall'avv. Antonino Frisina, presso il cui studio, sito a Seminara (RC) in via S. Maria le Graie n. 1, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo pec indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: studiofrisina@pec.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 4 novembre 2021, il relatore e il P.M., nella persona del proc. reg. Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'avv. Federico Donati per il Fallimento della società International Hostels s.r.l. e l'avv. Antonino Frisina per la convenuta Frisina Alessia;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società International Hostels s.r.l., in persona del curatore fallimentare, nonché Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico per gli anni 2017 – 2018 della fallita società International Hostels s.r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Comune di Firenze, nella misura complessiva di € 6.820,50, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il gestore della struttura

ricettiva "Academy Hostel", sita a Firenze in via Ricasoli n. 9, identificato nella International Hostels s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2019 del 14.1.2019, avrebbe omesso di versare al Comune le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno, per il periodo agosto 2017 – aprile 2018.

La contestazione erariale nasce da una nota del Comune di Firenze (n. 0393026/2018), che segnalava l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di numerosi albergatori, tra i quali il gestore della struttura *de qua*.

Dalla successiva attività istruttoria, sarebbe emerso che, per il periodo agosto 2017 – aprile, le convenute non avevano provveduto a riversare al Comune di Firenze le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno. Poiché la società non aveva depositato sufficiente attendibile documentazione, necessaria a ricostruire le imposte evase, il *quantum* sarebbe stato determinato con il metodo induttivo, assumendo come parametro il numero dei posti letto gestiti dall'impresa e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio (il c.d. tasso medio di occupazione, previsto dal comma 6 dell'art. 10 dell'apposito Regolamento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 20.6.2011 e successivamente modificato con le delibere n. 21/2012, n. 50/2014 e n. 12/2015).

Del danno sarebbero responsabili, in solido, sia la società che l'amministratore unico.

A seguito dell'invito a dedurre, ritualmente notificato sia all'impresa (il

2.9.2019) che alla sig.ra Frisina (il 24.10.2019), non sarebbe stata presentata alcuna memoria difensiva.

A parere del Pubblico Ministero, la condotta integrerebbe gli estremi dell'illecito erariale.

Infatti, qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assumerebbe la qualifica di agente contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM); sarebbe tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione e, in caso di danno erariale, sarebbe soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 19654/2018). L'elemento psicologico consisterebbe nella consapevolezza, da parte del soggetto - gestore, di dover riscuotere la tassa di soggiorno e di doverla riversare al Comune e, nonostante ciò, nel non ottemperarvi.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna delle convenute al pagamento in solido in favore del Comune di Firenze della somma di € 6.820,50, oltre accessori e con vittoria di spese.

La Curatela del fallimento della società International Hostels s.r.l., costituendosi in giudizio, ha posto in evidenza che i fatti risalirebbero ad un periodo antecedente alla declaratoria di fallimento ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda, deducendo che sarebbe stata proposta in violazione del principio del necessario accertamento unitario di tutti i crediti nell'ambito della procedura fallimentare, previsto dall'art. 52 l. fall., essendo la verifica del passivo indiscutibilmente funzionale al rispetto della *par condicio creditorum*.

In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità della citazione per insussistenza dell'interesse ad agire, deducendo che il Comune di Firenze avrebbe già presentato domanda di ammissione al passivo per lo stesso titolo dedotto in questa sede, per un importo addirittura leggermente superiore (€ 7.120,50); la domanda di insinuazione sarebbe stata già dichiarata esecutiva e non opposta.

Nel merito, il difensore ha insistito per la reiezione della domanda; col favore delle spese di lite.

La convenuta Frisina Alessia, costituendosi in giudizio il giorno prima dell'udienza di discussione, ha dedotto che la Polizia Municipale di Firenze avrebbe utilizzato illegittimamente il sistema dell'accertamento induttivo di cui al DPR n. 600/73, proprio del procedimento tributario, basandosi su alcuni dati scarsamente significativi (numero di materassi, caratteristiche della struttura ricettiva) e tralasciandone altri più decisivi (come l'effettivo numero delle persone presenti nell'ostello).

In secondo luogo, ha contestato l'attualità del danno, sull'assunto che il Comune di Firenze si sarebbe già insinuato al passivo fallimentare e vi sarebbe stato ammesso quale creditore privilegiato.

Da ultimo, ha dedotto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 180 del c.d. decreto rilancio, sarebbe applicabile unicamente una sanzione amministrativa per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno, previo reale accertamento delle presenze effettive nella struttura; ne conseguirebbero la cessazione della materia del contendere e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Ha concluso, pertanto, per la reiezione della domanda e, in via gradata, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di discussione, il PM si è opposto all'ammissione della memoria difensiva della convenuta Frisina Alessia, perché tardiva.

Nel merito, ha dedotto che l'accertamento sarebbe stato correttamente effettuato secondo le prescrizioni del regolamento comunale e che, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, l'attualità e la concretezza del danno sarebbero escluse solo dall'effettiva riscossione delle somme ammesse al passivo e non dalla mera insinuazione, che potrebbe rimanere concretamente infruttuosa.

Il procuratore della convenuta Frisina Alessia ha contestato l'inammissibilità della memoria di costituzione per tardività, deducendo che le difese concretamente articolate non incorrerebbero in nessuna preclusione.

Nel merito, ha ribadito che l'imposta dovrebbe essere certa, liquida ed esigibile e che, nel caso in esame, sarebbe stata invece determinata in via equitativa e in maniera inattendibile, sia nell'*an* che nel *quantum*; ha insistito nella qualificazione della domanda come temeraria, atteso che sarebbe documentalmente provato che l'Amministrazione sia stata ammessa allo stato passivo, con la conseguenza che vi potrebbe essere un'inammissibile duplicazione delle poste creditorie; ha aggiunto che, con il c.d. decreto rilancio, sarebbe prevista un'ulteriore ipotesi di rivalsa da parte del Comune,

con il rischio di un'ulteriore moltiplicazione dello stesso credito.

Per il resto, si è riportato integralmente alle argomentazioni enucleate nella memoria di costituzione.

Il procuratore della Curatela fallimentare, dopo aver espresso serie perplessità in ordine ai criteri seguiti nella ricostruzione del *quantum* della posta risarcitoria, ha ribadito, pur prendendo atto dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione, che nel caso in esame l'azione erariale difetterebbe in concreto dell'interesse ad agire, in quanto il Fallimento sarebbe stato già ammesso allo stato passivo e per una cifra superiore; qualora venisse emessa una sentenza di accoglimento, si tratterebbe di una decisione *inutiliter data*, perché di fatto inesequibile, come accaduto in diverse occasioni.

Ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese.

In sede di replica, il PM si è richiamato alla costante giurisprudenza contabile, in ordine alle eccezioni della Curatela fallimentare; ha insistito per l'inammissibilità del deposito tardivo della memoria di costituzione della convenuta Frisina; in merito al *quantum*, ha dedotto che l'inammissibilità di criteri equitativi comporterebbe di per sé l'impossibilità di ricostruire le imposte evase, in quanto al gestore basterebbe omettere di presentare gli elenchi, per sottrarsi a qualunque responsabilità; si è opposta alla declaratoria del difetto di giurisdizione sollevato in riferimento al c.d. decreto rilancio, riportandosi alla giurisprudenza contabile, pressoché pacifica sul punto.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società International Hostels s.r.l., in persona del curatore fallimentare, nonché Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico per gli anni 2017 – 2018 della fallita società International Hostels s.r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Comune di Firenze, nella misura complessiva di € 6.820,50, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il gestore della struttura ricettiva "Academy Hostel", sita a Firenze in via Ricasoli n. 9, identificato nella International Hostels s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2019 del 14.1.2019, avrebbe omesso di versare al Comune le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno, per il periodo agosto 2017 – aprile 2018.

2. La questione dell'ammissibilità della memoria di costituzione della convenuta Frisina Alessia.

In sede di discussione, il PM si è opposto all'ammissione della memoria difensiva della convenuta Frisina Alessia, deducendo che si sarebbe tardivamente costituita oltre il termine di venti giorni prima

dell'udienza.

In effetti, si rileva che la convenuta si è costituita tardivamente solo in data 2.11.2021, il giorno prima dell'udienza.

L'eccezione non può essere però accolta, in quanto la tardività della costituzione non comporta l'inammissibilità *ex se* della memoria, ma soltanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 c.g.c., la decadenza dal potere di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

La disposizione è ispirata alla stessa *ratio* dell'art. 167 c.p.c., essendo finalizzata a mettere tutti i protagonisti del processo in condizione di conoscere il *thema decidendum* già prima dell'udienza di discussione.

Le decadenze e le preclusioni ovviamente non sono del tutto coincidenti, a causa della diversa struttura processuale e dell'impossibilità di proporre, nel giudizio di responsabilità amministrativa, sia la domanda riconvenzionale che l'istanza per la chiamata del terzo.

Pertanto, il convenuto che si costituisce tardivamente potrà proporre mere difese e segnalare le eccezioni rilevabili d'ufficio. Ne consegue che non può essere dichiarata *sic et simpliciter* l'inammissibilità della memoria di costituzione tardiva, ma dovrà essere verificato se, in concreto, siano state sollevate eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

3. L'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della convenuta Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico della società per gli anni 2017 – 2018.

In via preliminare, si deve rilevare *ex officio* che la convenuta Frisina Alessia non è stata citata in proprio e per un autonomo titolo di responsabilità enucleato nella *causa petendi*, ma “in qualità di Amministratore Unico della società International Hostels s.r.l., nel periodo 2017 – 2018” (cit., pag. 7).

In altri termini, è stata convenuta in giudizio la stessa società fallita, in persona dell'amministratore unico dell'epoca.

Così come formulato, l'atto di citazione è inammissibile nei confronti della convenuta Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico della società fallita, in quanto “l'effetto principale della dichiarazione di fallimento per il debitore, ai sensi dell'art. 42 della L. n. 267/1942, è rappresentato dallo spossessamento dei suoi beni. Tale disposizione, peraltro non modificata dall'art. 40 del D. Lgs. n. 5/2006, recita che “la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dall'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione”. Ebbene, tale fenomeno (spossessamento) non consente al fallito di amministrare il proprio patrimonio né di compiere, sullo stesso, atti di disposizione, sicché il legislatore”, all'art. 43, aggiunge che “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore fallimentare” (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 155/2017).

Ne consegue che parte del giudizio è solo la società International Hostels s.r.l. in persona del Curatore fallimentare.

4. Le eccezioni preliminari. A) L'improcedibilità dell'azione per

violazione dell'art. 52 L. F.

La Curatela del Fallimento della società International Hostels s.r.l, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda, deducendo che sarebbe stata proposta in violazione del principio del necessario accertamento unitario di tutti i crediti nell'ambito della procedura fallimentare, previsto dall'art. 52 l. fall., essendo la verifica del passivo indiscutibilmente funzionale al rispetto della *par condicio creditorum*.

L'eccezione non può essere accolta.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, "la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore" (Cass. SS.UU. 16.5.2008 n. 12371; Cass. SS.UU., 3.7.2012 n. 11073).

"La questione (...) esula, quindi, dalla cognizione del Tribunale fallimentare, il quale ha il compito "di valutare l'ammissibilità dei crediti al passivo fallimentare e la loro collocazione, nonché vigilare sulla realizzazione dell'attivo" (Sez. I App., 8.6.2015 n. 374), mentre "competete alla Corte dei conti "accertare l'an e il *quantum debeatur* con un processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale" (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 233/2019). "Né osta a tale tesi il principio di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari o individuali, di cui all'art. 51 L.F., poiché è evidente che dette azioni da farsi valere nell'ambito della procedura sopra richiamata, presuppongono un accertamento sull'esistenza, anche *sub condicione*, del credito, da

farsi valere nel rispetto della *par condicio creditorum*. E la *sedes materiae* per l'accertamento del credito è davanti a questa Corte" (Sez. I App., 10.5.2018 n. 198).

In ordine alla questione dell'eventuale inopponibilità della sentenza della Corte dei conti alla procedura fallimentare, la giurisprudenza ha chiarito che "la Suprema Corte - sulla scorta della premessa secondo cui, nel caso in cui sia pendente controversia su di un credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (come nel caso di specie, in quanto l'accertamento della sua sussistenza è devoluto alla giurisdizione contabile: art. 1, comma 1, c.g.c.), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e, quindi, possono ammetterlo al passivo fallimentare con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente"; "in relazione all'esito di tale giudizio (in termini Cass, SS.UU., n. 12371/2008) - ha statuito la permanenza della giurisdizione contabile sull'azione risarcitoria pubblicistica per danno erariale anche nel caso di fallimento del debitore (sent. n. 11073/2012)" (Sez. II App., sent. n. 107/2021).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

4. Le eccezioni preliminari. B) L'improcedibilità della domanda per insussistenza del danno.

In via preliminare, il difensore della Curatela fallimentare ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della citazione per insussistenza dell'interesse ad agire, deducendo che il Comune di Firenze avrebbe già presentato domanda di ammissione al passivo per lo stesso titolo

dedotto in questa sede, per un importo addirittura leggermente superiore (€ 7.120,50); la domanda di insinuazione sarebbe stata già dichiarata esecutiva e non opposta.

Analogamente, il procuratore della convenuta Frisina Alessia, articolando non un'eccezione ma una mera difesa, ha contestato l'attualità del danno, sull'assunto che il Comune di Firenze si sarebbe già insinuato al passivo fallimentare e vi sarebbe stato ammesso quale creditore privilegiato.

L'eccezione della Curatela è priva di pregio, in quanto "la sussistenza del danno erariale potrebbe venir meno soltanto ove l'Amministrazione recuperasse concretamente l'intero" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 242/2018).

Pertanto, "non può assumere alcuna decisiva rilevanza, ai fini di escludere la persistenza del danno erariale e di precludere l'esperibilità, da parte del P.M. contabile, dell'azione di responsabilità amministrativa, il mero fatto che l'Amministrazione danneggiata, avvalendosi di una sua legittima facoltà, abbia provveduto ad insinuare il proprio credito nella "massa passiva" del fallimento" (*ibidem*).

In linea più generale, in merito alla concorrenza con la concomitante azione civile, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il sistema della "doppia tutela erariale" dà luogo ad un'interferenza di giudizi del tutto indipendenti (*ex plurimis*, Cass. SS. UU., sentt. n. 822/1999 e n. 22406/2018). Il punto di equilibrio è costituito dal divieto di risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità,

sicché nell'esecuzione di una delle due condanne occorrerà comunque detrarre quanto si sia già conseguito con l'altra azione.

Sotto questo profilo, è evidente come non sia configurabile alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, atteso che nel sistema complessivo di tutela il fatto non può essere concretamente sanzionato più di una volta (e il risarcimento del danno non può mai costituire oggetto di duplicazione, sul piano del concreto recupero delle somme).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

5. L'esame del merito della domanda.

Nel merito, la domanda è fondata.

L'oggetto del processo è il danno erariale di € 6.820,50, cagionato al Comune di Firenze dalla fallita società "International Hostels s.r.l.", a seguito del mancato riversamento delle somme introitate tra il mese di agosto del 2017 e l'aprile del 2018, a titolo di imposta di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” (comma 1).

“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo” (comma 3).

Il Comune di Firenze ha proceduto a disciplinare la tassa, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011, successivamente modificata e integrata con le delibere n. 21/2012, n. 50/2014 e n. 12/2015.

In particolare, con il comma 6 dell'art. 10 del Regolamento, sono stati previsti i criteri da seguire nella determinazione del *quantum* da riversare, in tutte quelle ipotesi in cui i titolari delle strutture non depositino documentazione sufficiente a ricostruire il gettito. Si tratta

del c.d. tasso medio di occupazione, calcolato con il metodo induttivo, ovverosia assumendo come parametro il numero dei posti letto gestiti dall'impresa e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio.

Com'è oramai pacifico nella giurisprudenza contabile e amministrativa, fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM); è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 121/2018; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 76/17). Il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, introdotto dal D.L. n. 34/2020, ha valore solo per il futuro e dunque dal 19.5.2020, giorno della sua entrata in vigore. Da quella data, il gestore non è più soggetto alla resa del conto giudiziale (Cass. SS. UU., sent. n. 26499/2020).

In caso di danno erariale, resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 13330/2010 e sent. n. 14891/2010), anche dopo l'introduzione del D. L. n. 34/2020 (così, con riferimento alla figura più generale del responsabile d'imposta, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 273/2020; con specifico riguardo al gestore delle strutture ricettive, v. *ex multis* Sez. Giur. Toscana, sent. n. 119/2021).

Il gestore, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento

comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate.

Pertanto, l'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo.

Nel caso in esame, la società convenuta ha ripetutamente violato gli obblighi di servizio, in quanto non ha versato l'imposta di soggiorno per il periodo agosto 2017 – aprile 2018 e non hanno nemmeno conservato traccia di alcuna forma di documentazione. Si tratta chiaramente di una condotta connotata da dolo c.d. contrattuale, ovverosia dalla coscienza e volontà di disattendere un obbligo di servizio, che ha determinato il mancato introito nelle casse comunali di tutte le somme dovute in quel periodo a titolo di imposta di soggiorno.

In ordine al *quantum*, pari ad € 6.820,50, si rileva che è stato correttamente determinato in via equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., in quanto è palese che, in difetto delle prescritte comunicazioni periodiche e di qualsiasi altra regolare documentazione in possesso della ditta, il danno non potrebbe essere oggettivamente provato nel suo preciso ammontare.

Come criterio equitativo, è stato seguito un metodo matematico di

accertamento previsto dal Regolamento comunale, assolutamente ragionevole, assumendo come parametro di riferimento il numero dei posti letto gestiti dall'impresa e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio nel periodo di esercizio (il c.d. tasso medio di occupazione, previsto dal comma 6 dell'art. 10).

Ne consegue che la società convenuta, in persona del Curatore fallimentare, è tenuta a versare la somma di € 6.820,50, in favore del Comune di Firenze.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovvero dal giorno di scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute ogni quindici giorni a titolo di tassa di soggiorno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per la posizione della fallita società International Hostels s.r.l., mentre dovranno essere interamente compensate per la convenuta Frisina Alessia, in qualità di amministratore unico della società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018, in quanto il giudizio nei suoi confronti viene definito sulla base di una questione pregiudiziale (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal

Procuratore regionale nei confronti della società "International Hostels s.r.l.", in persona del Curatore fallimentare, nonché contro Frisina Alessia, in qualità di amministratore unico della società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018;

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della convenuta Frisina Alessia, in qualità di amministratore unico della società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018;

ACCOGLIE

la domanda proposta nei confronti della società "International Hostels s.r.l.", in persona del Curatore fallimentare; per l'effetto, la condanna al pagamento della somma complessiva di € 6.820,50 (seimila e ottocentoventi/50), in favore del Comune di Firenze, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Compensa le spese di giudizio tra le parti, limitatamente alla posizione della convenuta Frisina Alessia, in qualità di amministratore unico della società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018.

Pone a carico della convenuta della società "International Hostels s.r.l.", in persona del Curatore fallimentare, le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 151,11.= (diconsi Euro centocinquatuno,11.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

IL PRESIDENTE

Antonio Galeota

Depositata in segreteria il 14/12/2021

Il Direttore di segreteria

Simonetta Agostini

F.to digitalmente